MIC|MIC\_DG-ABAP\_SERV V|21/04/2021|0013153-P| [34.43.01/15.1.1.1/2019]



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI **E PAESAGGIO** Servizio V

Roma

Al Ministero della transizione ecologica Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale (cress@pec.minambiente.it)

Al Ministero della transizione ecologica – Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS (ctva@pec.minambiente.it)

Prot. n. vedi intestazione digitale

Class 34.43.01

Fasc. 15.1.1.1/2019

Oggetto: ID 3385 - Abruzzo - Progetto di sviluppo concessione "Colle Santo" - Messa in produzione giacimento di gas naturale Colle Santo. Istanza di revisione del parere negativo prot. 3029 del 31/01/2019 dell'allora MiBAC, a seguito della presentazione da parte della Soc.tà CMI Energia di modifiche progettuali e approfondimenti tematici.

Procedura: Valutazione di Impatto Ambientale - Art. 23 D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Proponente: Soc.tà CMI Energia S.r.l.

Parere tecnico-istruttorio della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (DG-ABAP) del Ministero della cultura

E, pc.

Alla Soprintendenza ABAP per le province di Chieti e Pescara (mbac-sabap-ch-pe@mailcert.beniculturali.it)

Al Segretariato Regionale del MiC per l'Abruzzo (mbac-sr-abr@mailcert.beniculturali.it)

Al Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico della Direzione Generale ABAP (mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it)

> Ufficio di Gabinetto dell'On. Ministro della cultura (mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it)

> > Alla Regione Abruzzo Servizio valutazioni ambientali (dpc002@pec.regione.abruzzo.it)

VISTO il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137", pubblicato nel S.O. n. 28 nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

p. 1/16



MINISTERO

VISTA la legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante tra l'altro il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo";

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 20 novembre 2019, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni";

VISTO il DPCM n. 169 del 2 dicembre 2019 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministero e dell'Organismo indipendente di valutazione delle performance" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2020 e vigente dal 5 febbraio 2020;

VISTO quanto già disciplinato con Decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 23 gennaio 2016, n. 44, recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2016;

VISTO l'articolo 6, comma 1 del Decreto legge n. 22 del 1 marzo 2021, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.51 del 01- 03-2021), ai sensi del quale il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" è ridenominato "Ministero della cultura";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 30 agosto 2019 al n. 1-2971, con il quale, a far data dal 6 agosto 2019, è conferito all'Arch. Federica Galloni l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio (di seguito "Direzione Generale ABAP");

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 recante "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114";

VISTO il Decreto interministeriale del 24/12/2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale";

VISTO che l'allora Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee (PBAAC) ha collaborato con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla redazione delle "Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.";

**CONSIDERATO** quanto descritto nelle suddette "Specifiche Tecniche", oggetto anche della Circolare n. 5 del 15/01/2014 dell'ex Direzione Generale PBAAC;

**CONSIDERATO** quanto previsto nella Circolare dell'allora Direzione Generale PBAAC n. 5 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici";

**CONSIDERATO** quanto previsto nella Circolare dell'ex Direzione Generale PBAAC n. 6 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovraregionali o transfrontalieri – Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale";

CONSIDERATO che la Società CMI Energia, con nota del 24/06/2016, ha presentato istanza di pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 relativa al progetto denominato Progetto

MINISTERO
DELLA
CULTURA
SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

19/04/2021

p. 2/16

di sviluppo concessione "Colle Santo" – Messa in produzione giacimento di gas naturale Colle Santo, localizzato in Abruzzo nei comuni di Perano, Roccascalegna, Atessa, Pennadomo, Paglieta, Torricella Peligna, Colledimezzo, Altino, Villa Santa Maria, Archi, Bomba (CH);

**CONSIDERATO** che l'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (d'ora in poi Ministero dell'ambiente) con nota prot. DVA-2016-0018243 dell'11/07/2016 ha comunicato la procedibilità dell'istanza;

CONSIDERATO che nell'ambito della procedura la Soc.tà CMI Energia ha presentato documentazione integrativa e volontaria e che all'esito delle istruttorie degli Enti coinvolti sono stati espressi i seguenti pareri: la Regione Abruzzo ha espresso parere negativo n. 2858 del 16/01/2018 di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 30 del 24/01/2018; la Commissione tecnica di valutazione dell'impatto ambientale VIA e VAS (CTVA) dell'allora Ministero dell'ambiente ha espresso parere negativo n. 2848 del 26/10/2018; la Direzione generale ABAP dell'allora Ministero per i beni e le attività culturali ha espresso parere negativo prot. 3029 del 31/01/2019;

CONSIDERATO che l'allora Ministero dell'ambiente, acquisito il parere negativo della CTVA, con nota prot. 24942 del 7/11/2018 ha comunicato alla Soc.tà CMI Energia, e per conoscenza all'allora Ministero per i beni e le attività culturali, il preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 in quanto "sulla base delle motivazioni rappresentate in tale parere [della CTVA] il provvedimento di compatibilità ambientale non può che essere negativo";

**CONSIDERATO** che la Soc.tà CMI Energia con nota del 12/11/2018 ha chiesto una proroga di 20 giorni del termine per riscontrare i motivi che ostano l'accoglimento della domanda in questione, e che l'allora Ministero dell'ambiente con nota prot. 260004 del 19/11/2018 ha acconsentito una proroga di 10 giorni da considerarsi a partire dal ricevimento dei documenti richiesti con accesso agli atti da parte della stessa Soc.tà, e successivamente fissata al 5/12/2018 come termine ultimo per la consegna delle controdeduzioni;

CONSIDERATO che la Società Cmi Energia in data 1/10/2019 tramite pec, acquisita agli atti di questa Direzione generale in data 16/10/2019, ha richiesto l'accesso agli atti relativi al procedimento, in particolare richiedendo di acquisire i documenti e atti richiamati nel parere prot. 3029 del 31/01/2019 dell'allora Ministero per i beni e le attività culturali, così elencati: "Parere della Soprintendenza, espresso con nota prot. 3935 del 4/10/2016; Nota della DG prot. 9888 del 9/4/2018; Nota della Soprintendenza prot. 6033 del 20/4/2018; Nota della DG prot. 29027 del 5/11/2018; Parere della Soprintendenza trasmesso con nota prot. 17898 del 23/11/2018; Valutazioni del Servizio II – Scavi e tutela del Patrimonio Archeologico di questa DG, trasmesse con nota prot. 32088 del 7/12/2018; Ogni altro atto non già nella disponibilità di CMI Energia e anche non espressamente richiamato nel parere del 31/1/2019, afferente alla procedura in esame";

CONSIDERATO che questa Direzione generale con nota prot. 28530 del 10/11/2019, in riscontro alla richiesta di accesso agli atti avanzata dalla Soc.tà CMI Energia, ha provveduto ad inviare la documentazione richiesta e che, relativamente alla richiesta di poter visionare "ogni altro atto ... afferente alla procedura in esame", ha comunicato la disponibilità a prendere visione degli atti direttamente presso l'Ufficio interessato concordando preventivamente un appuntamento;

CONSIDERATO che l'allora Ministero dell'ambiente con nota prot. 29905/DVA del 15/11/2019 ha comunicato la sospensione del procedimento a seguito della specifica istanza da parte della Soc.tà CMI Energia che chiedeva "una sospensione temporanea della valutazione in corso ... in quanto codesta Società intende presentare, entro la fine del corrente mese, una modifica sostanziale al progetto...", alla quale l'allora Ministero dell'ambiente ha assentito sospendendo il procedimento fino al 30/11/2019, precisando altresì che "sostanziali modifiche o integrazioni degli elaborati progettuali o della documentazione già fornita dovranno essere oggetto di un nuovo avviso al pubblico ai fini della consultazione di cui all'art. 24 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.";

CONSIDERATO che l'allora Ministero dell'ambiente con nota prot. 31848/DVA del 6/12/2019, a seguito della richiesta della Soc.tà CMI Energia di una proroga di ulteriori 30 giorni, ha acconsentito la sospensione del procedimento in oggetto fino al 31/12/2019 precisando, altresì, la perentorietà dei termini;

CONSIDERATO che la Soc.tà CMI Energia con propria comunicazione in data 16/01/2020, acquisita agli atti di questa Direzione generale con prot. n. 2332 del 21/01/2020, ha presentato "Richiesta di revisione del parere CTVIA n. 2848 del 26/10/2018, richiesta di revisione del parere MiBAC n. 3029 del 31/01/2019, richiesta di revisione del parere Regione Abruzzo n.1902 del 26/01/2018", inviando congiuntamente la seguente documentazione "Modifiche progettuali e approfondimenti tematici — Gennaio 2020" e i relativi allegati, e

MINISTERO
DELLA
MIC CULTURA
SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



p. 3/16

comunicando che "La documentazione trasmessa ha lo scopo di illustrare (i) le modifiche che CMI Energia ha apportato al progetto di messa in produzione del giacimento Colle Santo, tra cui la rinuncia alla perforazione nuovi pozzi di sviluppo e una variante di tracciato del gasdotto; (ii) i connessi approfondimenti specialistici che la società ha condotto su vari temi, tra cui la sismicità, la qualità dell'aria, l'impatto paesaggistico, la caratterizzazione geomorfologica";

**CONSIDERATO** che la Soc.tà CMI Energia in data 3/02/2020, con riferimento alle "Modifiche progettuali e approfondimenti tematici – Gennaio 2020", ha inviato il rapporto conclusivo della campagna di monitoraggio della qualità dell'aria;

**CONSIDERATO** che l'allora Ministero dell'ambiente, con nota prot. 9529/DVA del 12/02/2020, ha richiesto alla Commissione CTVA e a questa Direzione generale di voler fornire il proprio parere alla luce delle modifiche progettuali proposte dalla Società e alla stessa Soc.tà di trasmettere entro 15 giorni un nuovo avviso al pubblico ai fini della consultazione di cui all'art. 24 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che questa Direzione generale con proprio parere negativo prot. 3029 del 31/01/2019 aveva ritenuto il progetto in argomento "non coerente con l'ambito paesaggistico vallivo e perifluviale interessato, per gli impatti anche cumulativi generati sul contesto paesaggistico e la conseguente profonda alterazione dello stesso", sulla base delle valutazioni dell'allora Soprintendenza ABAP dell'Abruzzo con esclusione della Città dell'Aquila e i Comuni del cratere (d'ora in poi Soprintendenza ABAP dell'Abruzzo) che, con nota prot. 17898 del 23/11/2018, aveva comunicato quanto segue: "ad una approfondita e aggiornata valutazione dell'intero progetto e considerato che il maggior impatto paesaggistico, essendo il tracciato del gasdotto prevalentemente interrato, deriva dalla realizzazione della centrale di trattamento gas ubicata nell'area industriale del comune di Paglieta, avente superficie di circa tre ettari ed un alzato di 50 m della torre torcia oltre al altre torri di altezze comunque rilevanti; sebbene l'impianto sia localizzato ai margini di un'area industriale – comunque con tipologia in contrasto con l'assetto planivolumetrico dei fabbricati preesistenti della suddetta area – esso genera un effetto cumulo di detrattori ambientali estranei al contesto paesaggistico e visibile in lontananza ed in quota da più punti di vista, tali da influire negativamente sul godimento del paesaggio vallivo e perifluviale, che ne risulterebbe profondamente alterato. Per quanto rappresentato, si ritiene che il progetto così come formulato, non sia coerente con l'ambito paesaggistico interessato; potranno essere prese in considerazione soluzioni che, partendo dalle criticità rappresentate con il presente parere, adottino misure di impatto più contenuto (dimensionale, volumetrico e di estensione planimetrica) oltre a mitigazioni e compensazioni paesaggistiche che ne riducano anche l'aspetto percettivo in altezza";

CONSIDERATO inoltre che, con riguardo alla tutela del patrimonio archeologico, l'allora Soprintendenza ABAP dell'Abruzzo nel parere sopra richiamato aveva evidenziato delle criticità per l'interferenza con aree ad alto rischio archeologico e richiesto l'attivazione della procedura di archeologia preventiva ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, e che il competente Servizio II di questa Direzione generale, espressosi con nota prot. 32088 del 7/12/2018, aveva ritenuto che "considerato il forte impatto del progetto sul paesaggio ... il parere con prescrizioni dell'Area Funzionale Archeologia deve ritenersi assorbito dal parere paesaggistico negativo";

CONSIDERATO che il progetto della Soc.tà CMI Energia, di cui all'istanza del 2016, prevedeva i seguenti interventi: la messa in produzione dei pozzi Monte Pallano 1 e Monte Pallano 2; la perforazione e completamento di due nuovi pozzi Monte Pallano 3 e 4; l'eventuale perforazione di un ulteriore pozzo Monte Pallano 5; la costruzione di un gasdotto lungo la valle del fiume Sangro di circa 21 km; la costruzione di una centrale di trattamento gas localizzata nel Comune di Paglieta (CH);

CONSIDERATO che le modifiche apportate al progetto dalla Soc.tà CMI Energia, di cui all'istanza di revisione dei pareri negativi del 16/01/2020, così come riportate nella documentazione allegata alla suddetta istanza (cfr. documento "Modifiche progettuali.,", pag. 4), consistono in:

- 1. Nessuna nuova perforazione: il giacimento verrà sviluppato con i soli due pozzi esistenti, già autorizzati dalle autorità competenti, e già perforati nel 2007: Monte Pallano 1 e Monte Pallano 2;
- 2. Riduzione quantità di gas naturale estratto, con conseguente minore depressurizzazione del giacimento, minore subsidenza, minore disturbo del sottosuolo, minori emissioni dal processo di trattamento;
- 3. Produzione LNG/GNL: possibilità di produrre direttamente nell'area industriale LNG/GNL (gas naturale liquefatto), elemento chiave per la decarbonizzazione e la transizione energetica nel settore dei trasporti pesanti, e per la riduzione della emissione di polveri sottili da traffico, secondo gli obiettivi nel PNIEC in via di approvazione (Piano Nazionale Integrato Energia e Clima);

MINISTERO
DELLA
MIC CULTURA
SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



p. 4/16

- 4. Spostamento della centrale di trattamento su altro lotto a destinazione industriale, adiacente al lotto inizialmente individuato;
- 5. Variante di tracciato del gasdotto di collegamento nel tratto iniziale, intervenuta a seguito di approfondimenti di carattere geomorfologico;

**CONSIDERATO** che tra le modifiche apportate e sopra elencate, quelle che rilevano maggiormente rispetto agli aspetti di tutela dei beni culturali e del paesaggio sono la modifica localizzativa della centrale di trattamento (n. 4) e la modifica del tracciato del gasdotto (n.5);

**CONSIDERATO** che questa Direzione generale, con nota prot. 6934 del 21/02/2020, ha richiesto all'allora Soprintendenza ABAP dell'Abruzzo di valutare la documentazione progettuale presentata dalla Soc.tà CMI Energia e di voler esprimere il parere endoprocedimentale di competenza;

**CONSIDERATO** che l'allora Soprintendenza ABAP dell'Abruzzo con nota prot. 5735 del 22/04/2020 integralmente sostituita con la nota prot. 5851 del 23/04/2020 ha inviato le proprie valutazioni come qui di seguito riportate:

<Con riferimento all'oggetto, preso atto dei contenuti della nota DG ABAP serv. V prot. 6934-P, acquisita al prot. Sabap Abr 4498-A;</p>

considerato che la documentazione trasmessa si riferisce all'aggiornamento progettuale e agli approfondimenti tematici relativi al progetto di sviluppo concessione "Colle Santo" da parte della CMI Energia srl;

questa Soprintendenza fa presente quanto segue.

Con precedente nota Sabap Abr 17898 del 23.11.2018 questo Ufficio si era espresso sul progetto di cui si tratta, nella sua versione iniziale, rilevando sotto il profilo paesaggistico i seguenti aspetti: "ad una approfondita e aggiornata valutazione dell'intero progetto e considerato che il maggior impatto paesaggistico, essendo il tracciato del gasdotto prevalentemente interrato, deriva dalla realizzazione della centrale di trattamento gas ubicata nell'area industriale del comune di Paglieta, avente superficie di circa tre ettari ed un alzato di 50 m della torre torcia oltre ad altre torri di altezze comunque rilevanti; sebbene l'impianto sia localizzato ai margini di un'area industriale – comunque con tipologia in contrasto con l'assetto planivolumetrico dei fabbricati preesistenti della suddetta area esso genera un effetto cumulo di detrattori ambientali estranei al contesto paesaggistico e visibile in lontananza ed in quota da più punti di vista, tali da influire negativamente sul godimento del paesaggio vallivo e perifluviale, che ne risulterebbe profondamente alterato. Per quanto rappresentato, si ritiene che il progetto così come formulato, non sia coerente con l'ambito paesaggistico interessato; potranno essere prese in considerazione soluzioni che, partendo dalle criticità rappresentate con il presente parere, adottino misure di impatto più contenuto (dimensionale, volumetrico e di estensione planimetrica) oltre a mitigazioni e compensazioni paesaggistiche che ne riducano anche l'aspetto percettivo in altezza".

Ciò premesso, è utile ricordare che il tracciato del gasdotto che va dal "pozzo monte Pallano 1-2" a poco oltre la "V40" attraversa un territorio sottoposto a tutela sia ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 42/2004 e smi per la presenza del fiume Sangro, sia ai sensi dell'art. 136 dello stesso decreto in virtù del D.M. 21.6.1985 ("Zona dell'Alto Sangro caratterizzata dalle anse e secche del fiume..."). Si tratta di un ambito paesaggistico dichiarato di notevole interesse pubblico per la ricchezza degli elementi naturalistici presenti (le richiamate anse e secche del Sangro, la presenza del lago di Bomba con le sue coste boscate, ecc.) ma al quale il progetto non sembra capace di apportare modifiche significative, atteso che la posa del gasdotto avverrebbe in parte tramite scavo di trincea di modesta profondità (circa 1,60 mt.) e successivo ripristino della morfologia iniziale, in altra parte con modalità trenchless (tra i vertici V1 e V6), ossia posando il gasdotto con una TOC - trivellazione orizzontale controllata - senza dunque una effettiva alterazione degli equilibri complessive delle aree attraversate.

Il territorio interessato dalla nuova proposta della centrale di trattamento gas è sempre quello dell'area industriale di Atessa/Paglieta, individuato al lotto "A" delle planimetrie inserite nel documento "Modifiche progettuali e approfondimenti tematici" (cfr. in particolare fig. 6 a pag. 18) in prossimità del fiume Sangro ma effettivamente all'esterno della fascia di tutela paesaggistica fluviale di cui all'art. 142 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 42/2004 e smi

(cfr. fig. 7 a pag. 18).

Al punto 10 del citato documento ("Superamento dei rilievi paesaggistici e archeologici della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo n.17898 del 23-11-2018", pagg. 39-48) sono descritte le modifiche progettuali apportate dall'istante ai fini del superamento delle criticità rilevate da questo Ufficio e prima descritte. Rispetto al progetto iniziale, è prevista la riduzione da 3 a due ettari di estensione degli spazi occupati; l'altezza della torre di deazotazione e della torcia di emergenza si attesterebbe ora sui 30 metri, quella del camino e dei serbatoi di processo rispettivamente sui 20 e 15 metri. L'approfondimento progettuale, in termini di visibilità dalle

MINISTERO
DELLA
CULTURA
SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



zone di fruizione pubblica circostanti, consente poi il riscontro di una effettiva riduzione dell'impatto paesaggistico dell'opera, come si desume dall'analisi delle figure 19-29 del punto 10.1: la visuale dalla S.S. Fondovalle Sangro è pressoché celata dalla vegetazione ripariale del fiume Sangro e da quella al bordo della strada; ridotto appare poi, rispetto al paesaggio vallivo e limitrofo al fiume, l'impatto dai punti di osservazione in quota (come ad esempio dalla croce in località Sant'Onofrio).

Si può dunque ritenere, per gli aspetti specificamente paesaggistici, che le modifiche progettuali e l'approfondimento della tematica di inserimento paesaggistico dell'intervento siano ora in grado di superare le criticità prima rilevate da questo Ufficio. Non di meno, nell'esprimere un parere favorevole di massima all'intervento, si sottolinea la necessità che il progetto si attenga alle seguenti prescrizioni:

- Siano concordate con questa Soprintendenza, in una fase progettuale definitiva/esecutiva, le opere di mitigazione paesaggistica da adottare, quali la colorazione degli elementi verticali della centrale, i materiali di rivestimento dei fabbricati previsti, le modalità di inserimento della piantumazione autoctona nell'area interessata dall'intervento, le sistemazioni delle aree esterne ai corpi di fabbrica, con particolare riferimento alle pavimentazioni impiegate;
- Siano ripristinate, come d'altronde previsto nel progetto originario e in quello oggetto del presente parere, le condizioni morfologiche e orografiche delle aree attraversate, anche con eventuali opere di ripiantumazione arbustiva (cespugli, siepi, alberi) laddove si rendesse necessario.

Per ciò che attiene la tutela archeologica, considerato che il tratto in variante tra i Vertici 1 e 6 attraversa un'area di interesse archeologico segnalata nel parere al P.R.E del Comune di Bomba rilasciato dalla ex Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Abruzzo con nota prot. 637/2002, un eventuale passaggio in TOC in tale area rischierebbe la distruzione dei resti antichi conservati nel sottosuolo.

Di conseguenza si chiede che l'attraversamento di tale tratto venga eseguito con scavo a sezione aperta, in modo da poter intercettare e tutelare i resti ivi eventualmente presenti; in tal modo sarà altresì possibile orientare più correttamente la modalità, e la profondità, dell'intervento in TOC nel rimanente tratto.

Per quanto concerne la restante parte della condotta si concorda con la scelta di procedere con il controllo in corso d'opera ma si ricorda che, in caso di rinvenimenti di resti o strutture archeologiche lungo il tracciato, la scrivente Soprintendenza si riserva di dettare ulteriori prescrizioni per garantirne la tutela e la corretta conservazione.

Si chiede infine di inviare il curriculum vitae dell'archeologo prescelto per seguire i lavori e di comunicare con congruo anticipo la data di inizio dei lavori stessi al fine di consentire a personale tecnico di questo Ufficio di programmare i necessari sopralluoghi.>

**CONSIDERATO** che il Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico di questa Direzione generale ABAP, con nota prot. 15278 del 18/05/2020, ha formulato il proprio contributo istruttorio come qui di seguito integralmente riportato:

<Si fa seguito alla nota prot. 6934 del 21.02.2020 con la quale codesto Servizio V comunica la trasmissione di documentazione integrativa, inviata da CMI Energia S.r.l. a corredo dell'istanza di revisione del parere negativo espresso da questa Direzione con nota prot. 3029 del 31.01.2019, e contestualmente richiede il parere della competente SABAP dell'Abruzzo con esclusione della città dell'Aquila e dei comuni del cratere (di seguito "Soprintendenza").</p>

Esaminata la nota prot. 5851 del 23.04.2020, con la quale la Soprintendenza trasmette le proprie valutazioni in merito alle opere in oggetto, si comunica quanto segue.

Alla luce di quanto riportato nel documento di CMI Energia S.r.l. "Modifiche progettuali e approfondimenti tematici - Gennaio 2020" e relativi allegati, l'Ufficio territoriale competente ritiene superati i motivi ostativi, relativi alle valenze paesaggistiche, che avevano determinato il precedente parere negativo.

Per quanto riguarda gli aspetti archeologici, di competenza dello scrivente Servizio, si deve per prima cosa considerare che solo parte delle indagini di archeologia preventiva (quelle relative al primo tratto P0-V1), prescritte nel parere della Soprintendenza prot. 17898 del 23.11.2018, risultano già effettuate con esito negativo.

Al fine di evitare la realizzazione delle indagini preventive nel restante tratto, la CMI nel citato documento propone una variante progettuale che prevede l'utilizzo della tecnica di Trivellazione Orizzontale Controllata per il nuovo tracciato V1-V6, mentre per il tratto V6-V8 prevede il semplice ricorso al controllo archeologico, dal momento che tale area risulta "già sottoposta ad importanti interventi antropici, come la realizzazione della viabilità locale e della ferrovia sangritana".

A tale proposito si ritiene utile sottolineare che la proposta progettuale indicata dalla Proponente come migliorativa e idonea a superare le problematiche archeologiche in un'area ad alto rischio di rinvenimenti risulta, al contrario,

p. 6/16





totalmente in contrasto con la corretta tutela archeologica dal momento che le tecniche di TOC non consentono un controllo delle stratigrafie intercettate e dei depositi o contesti eventualmente intaccati dal gasdotto.

La Soprintendenza infatti individua tale variante come rischiosa dal punto di vista della tutela archeologica, anche "... considerato che ii tratto in variante tra i Vertici 1 e 6 attraversa un'area di interesse archeologico segnalata nel parere al P.R.E. del Comune di Bomba rilasciato dalla ex Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Abruzzo con nota 637/2002, un eventuale passaggio in TOC in tale area rischierebbe la distruzione dei resti antichi conservati nel sottosuolo ... ".

Per questo motivo la Soprintendenza chiede "che l'attraversamento di tale tratto venga eseguito con scavo a sezione aperta, in modo da poter intercettare e tutelare i resti ivi eventualmente presenti, in tal modo sarà possibile orientare più correttamente la modalità e la profondità dell'intervento in TOC nel rimanente tratto".

Questo Ufficio, tutto ciò valutato, ritiene non idoneo l'utilizzo della metodologia TOC per la realizzazione del tratto di gasdotto che intercetta l'area ad alto rischio archeologico individuata dal Piano Regolatore Esecutivo del Comune di Bomba e, nel caso in cui venga confermata la localizzazione della variante, ritiene indispensabile che si utilizzi una tecnica di scavo a cielo aperto.

Resta fermo che, nel caso in cui si opti per il tracciato individuato dal progetto originale, dovranno essere effettuati i saggi preventivi così come richiesti nel citato parere 17898 del 23.11.2018.

Pertanto, a conclusione dell'istruttoria svolta, questo Servizio, concordando con l'articolato parere reso dall'Ufficio periferico relativamente alla compatibilità dell'opera con la tutela archeologica, ritiene che debbano essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- per il tratto tra i Vertici 1 e 6, in caso di adozione della variante proposta, si richiede che le opere di scavo che interferiscono con l'area di interesse archeologico segnalata nel parere al P.R.E. del Comune di Bomba, siano eseguite a cielo aperto, in un momento precedente alla realizzazione della condotta in TOC, al fine di consentire eventuali modifiche causate da rinvenimenti di cui all'art. 25, co. 9, lett. c);
- i dati stratigrafici raccolti nel corso di tale scavo dovranno essere sottoposti alla Soprintendenza al fine di valutare e concordare le modalità di realizzazione dello scavo effettuato con metodo di Trivellazione Orizzontale Controllata nella restante tratta V1-V6;
- tutti i lavori di movimentazione terra devono essere costantemente seguiti da archeologi professionisti, dotati di adeguata esperienza, i cui curricula dovranno essere sottoposti alla Soprintendenza prima della comunicazione di inizio lavori.>

**CONSIDERATO** che la Soc.tà CMI Energia ha presentato a questa Direzione generale richiesta di accesso agli atti ai sensi della legge 241/1990 a mezzo pec in data 24/04/2020 e perfezionata in data 16/05/2020, ai fini di acquisire il parere della competente Soprintendenza, e che questa Direzione generale ha ritenuto di accogliere tale richiesta inviando con nota prot. 16536 del 29/05/2020 il parere endoprocedimentale della Soprintendenza dell'Abruzzo prot. 5851 del 23/04/2020 specificando contestualmente che "il parere di cui sopra, di per sé non dispiega efficacia giuridico amministrativa, in quanto si configura quale atto endoprocedimentale necessario per la conclusione del procedimento in capo alla scrivente Direzione Generale che sta provvedendo, sulla scorta dello stesso, alle valutazioni conclusive per l'emanazione formale del parere conclusivo del MIBACT";

**CONSIDERATO** che con nota del 19/05/2020 acquisita agli atti con prot. 15454 del 20/05/2020, la Soc.tà CMI Energia ha inviato la documentazione di Aggiornamento dello Studio di Valutazione di Incidenza;

**CONSIDERATO** che l'allora Ministero dell'ambiente con nota prot. MATTM/52061 del 7/07/2020 ha inoltrato la ulteriore documentazione integrativa alla CTVA e ne ha richiesto l'espressione del parere definitivo;

CONSIDERATO che, per quanto riguarda il quadro vincolistico relativo alla tutela del patrimonio culturale, il tracciato del gasdotto che va dal "pozzo monte Pallano 1-2" a poco oltre il vertice "V40" attraversa un territorio sottoposto a tutela sia ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. per la presenza del fiume Sangro, sia ai sensi dell'art. 136 dello stesso decreto in virtù del D.M. 21.6.1985 ("Zona dell'Alto Sangro caratterizzata dalle anse e secche del fiume..."). Si tratta di un ambito paesaggistico dichiarato di notevole interesse pubblico per la ricchezza degli elementi naturalistici presenti (le richiamate anse e secche del Sangro, la presenza del lago di Bomba con le sue coste boscate, ecc.). Inoltre, il gasdotto durante il suo percorso interferisce alcune aree boscate tutelate ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. g), del medesimo decreto legislativo, e in maniera minore aree protette tutelate ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. f). La centrale di trattamento gas nel Comune di Paglieta si trova in prossimità della fascia di tutela paesaggistica fluviale del fiume Sangro di cui all'art. 142, comma 1, lett. a), nelle vicinanze di un'area boscata e del tratto fluviale del Sangro sottoposto a tutela ambientale in quanto Sito di

MINISTERO
DELLA
CULTURA
SERVIZIOV "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Importanza Comunitaria denominato "Bosco di Mozzagrogna". Infine, il Comune di Paglieta nel proprio parere urbanistico contrario prot. 2533 del 11/03/2020 ha individuato particelle catastali di cui alla mappa 15 del P.R.G. sulle quali gravano vincoli di uso civico e, pertanto, sulle medesime vige anche la tutela paesaggistica ex art. 142, comma 1, lett. h), del D.Lgs. n.42/2004. Con riguardo alla tutela del patrimonio archeologico, si rilevano interferenze con aree ad alto rischio archeologico per il tratto del gasdotto compreso tra i vertici P0 e V8;

CONSIDERATO che, come già evidenziato, la principale criticità del progetto dal punto di vista della tutela dei beni culturali e del paesaggio consiste nella realizzazione della centrale di trattamento gas nell'area di fondovalle del fiume Sangro e in stretta prossimità con ambiti naturali tutelati, per la quale si ravvisano importanti motivazioni ostative alla possibilità di una sua compatibilità paesaggistica;

CONSIDERATO che, con riguardo al documento presentato dalla Soc.tà CMI Energia e denominato "Modifiche progettuali e approfondimenti tematici", paragrafo 10.1 – Superamento rilievi di carattere paesaggistico, a riscontro delle considerazioni della Soc.tà riportate nei riquadri, questa Direzione generale rappresenta quanto segue:

• "La centrale, nel cambiare di ubicazione su un lotto adiacente a quello originario, è stata ottimizzata in termini di distribuzione degli spazi, andando ad occupare una superficie di estensione pari a circa 2 ettari, contro i circa 3 ettari del progetto iniziale – riduzione impronta di circa 1 ettaro"

La Soc.tà propone come nuova localizzazione un'area limitrofa alla precedente (Fig. 1) ritenendo che tale scelta sia migliorativa in quanto comporta una riduzione della superficie occupata, tuttavia, occorre evidenziare che il nuovo lotto si colloca in posizione più avanzata verso l'ambito fluviale tutelato del Sangro, al quale si attesta in stretta prossimità, e va ad occupare un'area a destinazione agricola che presenta una maglia interpoderale integra e ben riconoscibile, i cui caratteri appartengono al paesaggio perifluviale stesso del quale concorre a qualificarne i valori ambientali e culturali. Pertanto, la nuova scelta localizzativa appare peggiorativa in quanto introduce un fenomeno di rilevante frammentazione in un ambito particolarmente sensibile e di valore dal punto di vista paesaggistico e ambientale.



Fig. 1 – Foinserimento zenitale della nuova proposta localizzativa della centrale. Con linea tratteggiata è indicata la precedente localizzazione. Immagine tratta dal Documento "Modifiche progettuali.." elaborato dalla Soc.tà CMI Energia.

## Osservazioni:

L'area di localizzazione della centrale si colloca all'interno di un tessuto agrario integro determinando la frammentazione della maglia interpoderale e l'impermeabililizzazione del suolo. Si può notare anche la stretta prossimità con un'area di rinaturalizzazione a bosco contigua all'area golenale del Fiume Sangro tutelata paesaggisticamente ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e dal punto di vista ambientale ai sensi della Direttiva Habitat della Commissione Europea in quanto Sito di Importanza Comunitaria.

MINISTERO
DELLA
MIC CULTURA
SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Al riguardo, appare utile richiamare che l' area individuata per la localizzazione della centrale è classificata dal Piano Regionale Paesistico (PRP) come area B "Trasformabilità mirata" (Fig. 2) che le Norme Tecniche di Attuazione del PRP all'art. 4 declinano come il "Complesso di prescrizioni le cui finalità sono quelle di garantire che la domanda di trasformazione (legata ad usi ritenuti compatibili con i valori espressi dall'ambiente) applicata in ambiti critici e particolarmente vulnerabili la cui configurazione percettiva è qualificata dalla presenza di beni naturali, storico-artistici, agricoli e geologici sia subordinata a specifiche valutazioni degli effetti legati all'inserimento dell'oggetto della trasformazione (sia urbanistica che edilizia) al fine di valutarne, anche attraverso varie proposte alternative, l'idoneità e l'ammissibilità".

L'area in questione, infatti, fa parte dell'ambito paesaggistico vallivo e perifluviale del Fiume Sangro, la cui configurazione percettiva è qualificata dalla presenza del fiume stesso, dal sistema di vegetazione ripariale, che proprio in quel tratto presenta un'area golenale particolarmente ricca, con una articolata consociazione arborea e arbustiva di valore ecologico, floristico e anche storico. Sono, inoltre, presenti aree di neoformazione forestale verso sud, e aree agricole che concorrono a comporre un sistema unitario dal punto di vista paesaggistico e ambientale.

Inoltre, va evidenziato come la conservazione dei caratteri qualitativi dell'area, sia dal punto di vista ecologico sia dal punto di vista paesaggistico, assume ancora più importanza per il ruolo che tale area ha di contenimento della frammentazione ecologica e paesaggistica, essendo una porzione di territorio che si colloca tra il fiume Sangro e un'area industriale che il PRP individua con differente perimetrazione in quanto classificata tra le "porzioni di territorio per le quali non si sono evidenziati valori meritevoli dì protezione" (art. 4, NTA – PPR).




Fig. 2 – Particolare dell'elaborato 015-PG-1010-PIANO\_REG\_PAESISTICO della Soc.tà CMI Energia. In cui è indicata l'area di intervento (precedente e nuova localizzazione) sul documento del Piano Paesistico Regionale relativo all'ambito fluviale n.11 "Fiumi Sangro e Aventino".

In giallo la zona B1 "Trasformabilità mirata". In ciano la zona D "Trasformazione a regime ordinario".

In verde la zona A1 "Conservazione integrale".

I riquadri rosa e verde indicano rispettivamente la precedente e la nuova localizzazione della centrale.

La elevata qualità dell'ambito fluviale che si trova in stretta prossimità alla localizzazione della centrale è attestata anche dalla presenza dell'area SIC (Sito di importanza comunitaria) IT7140112 "Bosco di Mozzagrogna (Sangro)" (Fig. 3), la cui scheda identificativa descrive come un "Bosco ripariale con diverse tipologie forestali, che si sviluppa su diversi terrazzi fluviali. Il bosco riveste anche interesse storico poiché si dispone di documenti relativi fin dal XVI secolo. Sito di interesse forestale con vegetazioni di ambienti umidi alquanto rari in Abruzzo, con presenza di pianteidrofile indicatrici di buona qualità ambientale. Valore paesaggistico e culturale elevato". Inoltre, nelle misure di conservazione sito-specifiche approvate dalla Regione Abruzzo nel 2017 sono previste incentivazioni delle attività rurali funzionali allo sviluppo turistico, recupero dei percorsi anche a scopo didattico e realizzazione di itinerari tematici; tutte azioni di conservazione che avrebbero un pregiudizio dalla presenza nelle immediate vicinanze dell'area SIC della centrale di trattamento.



p. 9/16

MINISTERO






Fig. 3 - SIC IT7140112 "Bosco di Mozzagrogna (Sangro)".

Fig. 4 – Particolare dell'elaborato "Carta dei Valori" del quadro conoscitivo del redigendo Piano Paesaggistico.

Il riconoscimento dei valori espressi dall'area interessata dall'intervento viene anche confermata dalle più recenti analisi conoscitive del redigendo Piano Paesaggistico. Il nuovo Piano nell'elaborato "Carta dei valori" (Fig. 4) individua la presenza di emergenze floristiche e vegetazionali rare in coincidenza con l'area boscata ripariale (indicata con retinatura puntinata nella Carta), area di valore geobotanico medio e alto (in verde scuro e verde più chiaro), ed alcune aree della porzione della zona agricola con valore agronomico medio e alto (marrone scuso e marrone chiaro).

Inoltre, nella medesima area sono state previste e attuate delle azioni mirate di recupero ambientale per il ripristino e rinaturalizzazione di una precedente area di cava. Allo stato attuale l'area si presenta completamente rinaturalizzata in parte con lo sviluppo di un'area boscosa di neoformazione e in parte con il recupero del suolo agricolo. La nuova localizzazione della centrale insisterebbe su una porzione di area rinaturalizzata determinandone l'impermeabilizzazione, come si evince dall'elaborato prodotto dalla Soc.tà CMI Energia in cui il lotto della centrale è posizionato sulla cartografia dei vincoli del Piano Regolatore Generale del Comune di Paglieta (Fig.5).



Fig.5 – Particolare dell'elaborato 015-PG-1042-PRG\_PAGLIETA\_VINCOLI trasmesso dalla Soc.tà CMI Energia.

In rosa è indicata la precedente localizzazione della centrale, e in verde la nuova localizzazione. Con retinatura blu è indicata la zona che il PRG del Comune di Paglieta individua come "Zona da sottoporre a recupero ambientale".


Allo stato attuale l'area si presenta già recuperata e rinaturalizzata.

Pertanto, per quanto sopra esposto, <u>si ritiene che la nuova soluzione localizzativa sia peggiorativa, con un aggravio</u> delle criticità già rilevate e valutate per la soluzione precedente.

p. 10/16



Infine, appare opportuno richiamare che il Piano Regionale Paesistico (PRP) è un piano sovraordinato le cui misure devono necessariamente essere recepite da ogni altro piano territoriale e di settore. Al riguardo, il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Chieti (PTCP) approvato nel 2002, in coerenza con il PRP, trascrive i medesimi perimetri per le zone B1 sottoposte alle misure di tutela sopra richiamate (cfr. Carta delle aree di vincolo archeologico e paesistico del PTCP, v. Fig.6). Tuttavia, non si riscontra la medesima coerenza tra PRP e il Piano Territoriale delle Attività Produttive (PTAP, v. Fig.7) approvato nel 2007 come piano attutivo del PTCP (ai sensi dell'art. 30 delle NTA del PTCP) che prevede ampliamenti della zona industriale del Comune di Paglieta (cfr. Tavola PRG del Consorzio A.S.I. del Sangro) su aree individuate come zone B1 per le quali ai sensi del PRP sono escluse tali destinazioni d'uso in quanto non compatibili. Conseguentemente, i lotti da destinarsi ad insediamenti produttivi e industriali mappati nella Tavola del Piano Regolatore del Consorzio ASI Sangro appaiono in contrasto con il disposto del PRP.



Final Error

Samuel

School III

School II

Fig.6 – Particolare della Carta delle aree di vincolo archeologico e paesistico, PTCP della Provincia di Chieti, 2002.

Fig.7 – Estratto dal Piano Territoriale delle Aree Produttive, 2007. TAVOLA 11: Agglomerati industriali consortili esistenti e di progetto - Consorzio A.S.I. Sangro

• La torre di deazotazione e la torcia di emergenza sono i maggiori elementi verticali della centrale di trattamento, entrambi alti 30m (e non 50m). Gli ulteriori elementi verticali sono tutti di altezza inferiore: camino 20m, serbatori di processo 15m, serbatoi di servizio max 10m. Per motivi tecnici tali elementi non sono ulteriormente riducibili in altezza. Come intervento di mitigazione CMI Energia si impegna a concordare con la Soprintendenza la colorazione degli elementi verticali.

Con riguardo alle altezze si richiama che, nella documentazione presentata con l'istanza del 2016 e valutata da questa Direzione generale con parere negativo nel 2019, la Soc.tà nella specifica Relazione Paesaggistica a pag. 53 riportava le seguenti dimensioni progettuali "Le massime culminazioni sono della torcia (50 m) e del camino di ossidazione (20 m) a cui fanno seguito, tra le apparecchiature di trattamento, le due colonne della Unità 03 di addolcimento gas di circa (15 m) e la colonna di separazione Azoto, Unità 06 (15 m ca.). Il pennacchio, ancorché debole per densità, in particolari condizioni di temperatura ed Ur dell'atmosfera può essere visibile dall'intorno, al pari della torcia e delle colonne di processo" (cfr. Relazione Paesaggistica, pag. 53). Inoltre, nella Relazione Tecnica a pag. 5 si leggeva anche che "Le altezze massime raggiunte dall'impianto sono i 50 m della torcia e i 20 m del camino di ossidazione. Le altezze massime raggiunte dalle apparecchiature di impianto sono le due colonne della Unità 03-Addolcimento gas e la colonna di separazione Azoto-Unità 06 (rispettivamente 15m e 30m circa).

Pertanto, appare di difficile interpretazione l'affermazione della Soc.tà secondo cui "i maggiori elementi verticali.. [sono] entrambi alti 30m (e non 50)", quantomeno si deve evidenziare una grave incoerenza nelle specifiche tecnico-dimensionali dei volumi in progetto, incongruenze che denotano una non sufficientemente adeguata definizione progettuale.

MINISTERO
DELLA
MIC CULTURA
SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Inoltre, la genericità e le imprecisioni riscontrate sembra aver indotto in errore la Soprintendenza competente che nel proprio parere del 2020 ha interpretato esservi stata una riduzione effettiva delle altezze (di ben 20 metri per la torcia). Tuttavia, ad avviso di questa Direzione generale, tale riduzione di altezze non appare esservi stata, in quanto non viene esplicitamente comunicata in alcuno dei documenti predisposti dalla Soc.tà, inoltre, confrontando la fotosimulazione della prima proposta e con quella della seconda, non è apprezzabile alcuna modifica con riguardo ai volumi e alla altezze, le cui proporzioni appaiono invariate, e non si rileva alcuna modifica di altezza sostanziale come dovrebbe apparire la riduzione di 20 metri su un elemento di 50 metri. Le uniche lievi variazioni appaiono riconducibili alla differente disposizione degli elementi all'interno del perimetro del nuovo lotto, e ad un generale effetto ottico di riduzione dei volumi dovuto probabilmente ad un diverso punto di vista della foto.

Pertanto, <u>le altezze dei volumi in progetto risultano essere le medesime della soluzione precedente</u>, anche in ragione delle quali già la Soprintendenza competente nel 2018 si era espressa negativamente, non solo con riguardo all'altezza della torcia, ma anche rilevando la presenza di "*altre torri di altezze comunque rilevanti*". Pertanto <u>si può affermare che l'impatto negativo sul paesaggio risulti invariato rispetto alla soluzione precedente con la permanenza delle medesime criticità.</u>

L'area industriale, molto sviluppata e considerata una delle maggiori dell'Italia centro-meridionale, è caratterizzata da numerosi elementi verticali dei vari stabilimenti produttivi, tra cui i numerosi camini dello stabilimento Sevel, alti fino a 35m. L'area industriale è anche attraversata dal recente elettrodotto Villanova-Gissi, con tralicci alti fino a 67m, realizzati tra il 2016 e il 2017.

Con riguardo alla presenza di numerosi elementi verticali, quali camini e tralicci, che secondo la Soc.tà si localizzerebbero nelle vicinanze, la cui presenza peraltro non è stata ugualmente riscontrata da questa Direzione generale, si ritiene che elementi puntuali non possano in nessun caso essere confrontati per impatto paesaggistico con i volumi in progetto le cui dimensioni in pianta raggiungono quasi i 4m di lato come accade per la torre di deazotazione che ha una base di 3x3,6m e uno sviluppo in altezza di 30m. Inoltre, si ritiene di evidenziare che la eventuale presenza di ulteriori elementi detrattori nelle vicinanze è da considerarsi fattore di valutazione per gli effetti cumulativi del progetto in argomento, pertanto, tali circostanze costituiscono una ulteriore criticità nella valutazione di compatibilità paesaggistica della centrale in quanto ulteriore elemento detrattore. Al riguardo si richiama, peraltro, quanto evidenziato anche dalla Commissione Tecnica CTVA del Ministero della transizione ecologica (cfr. parere n.75 del 26 marzo 2021, p. 58) che richiama che "la valutazione paesaggistica cumulativa dell'opera va trattata in maniera accurata per evitare che contesti già compromessi vengano ulteriormente degradati. In relazione all'eventuale degrado esistente nell'area si rammenta che nella "Sentenza del Consiglio di Stato 27 aprile 2010, n. 2377- Tutela paesaggistica - Compromissione delle aree pregressa all'intervento .... - Irrilevanza" si rigetta la censura fondata sulla pregressa compromissione ambientale e paesaggistica dell'area, altrimenti, afferma il Giudice amministrativo, "in tutti i casi di degrado ambientale sarebbe preclusa ogni ulteriore protezione del paesaggio riconosciuto meritevole di tutela"".

• I fabbricati previsti nella centrale si integrano perfettamente con l'assetto planivolumetrico dei fabbricati preesistenti nell'area, in cui sono presenti corpi con dimensione decisamente maggiori, sia in pianta che in altezza, come evidente nelle fotografie e immagini seguenti. I corpi previsti nella centrale hanno dimensione massima di 12mx30m e altezza 6m, mentre i corpi preesistenti nell'area hanno dimensione minime di 60mx40m, con estensione dimensionale fino a 120m, con altezza pari a 10m. E' inoltre presente un enorme volume con copertura ad unica falda inclinata verso sud che ospita un grande impianto fotovoltaico, di dimensioni pari a 40mx160m ed altezza di 20m.

Al riguardo, la Soc.tà nel confrontare le dimensioni dei fabbricati in progetto con quelli preesistenti nelle vicinanze non considera tutti i volumi in progetto ma soltanto alcuni che avrebbero dimensioni massime 12x30m e altezza di 6m. Tuttavia, il progetto della centrale prevede la realizzazione di numerosi volumi quali torri, serbatoi e di altri volumi di elevate altezze, tipici di un impianto di grande complessità, dimensione e articolazione come quello della centrale di trattamento in oggetto, il cui impatto va valutato nella sua globalità, e non confrontando singoli elementi. A tale insieme di volumetrie, articolato e complesso, deve essere ricondotta la considerazione della Soprintendenza che nel 2018 rilevava una "tipologia in contrasto con l'assetto planivolumetrico dei fabbricati preesistenti della suddetta area [industriale]".

SERVIZIO

**F CULTURA** UTELA DEL PAESAGGIO" p. 12/16





- La centrale non sarà visibile dalla viabilità principale: dalla strada statale Fondovalle Sangro la visuale è sempre coperta dalla vegetazione a bordo strada, o dalla stessa vegetazione lungo il fiume Sangro.
- Come risulta dalla fotosimulazione effettuata dal più prossimo punto di osservazione in quota, ovvero dalla Croce in località Sant'Onofrio, la fruizione del paesaggio vallivo e perifluviale non sarà alterata. Gli elementi che danneggiano il paesaggio sono ben altri, come ad esempio i tralicci della linea Villanova-Gissi, alti fino a 67m e con colorazione bianco/rossa nella porzione sommitale, o la grande superficie fotovoltaica del fabbricato prossimo alla centrale di trattamento gas in progetto.

Con riguardo alla visibilità, la centrale risulta ampiamente visibile in quanto è si situata in una zona di fondovalle con un bacino visuale molto ampio, ed è caratterizzata da numerosi volumi in emergenza le cui dimensioni e altezze sono state sopra richiamate.

La stessa Soc.tà è pienamente consapevole di questa forte criticità, laddove nella Sintesi Non Tecnica a pag. 45 relativamente agli impatti sulla componente paesaggio riportava che: "La componente [paesaggio] è interessata da interferenze significative connesse alla presenza dell'impianto: l'alterazione degli attuali caratteri visuali del sito e in particolare l'inserimento di elementi visibili a molta distanza dal sito come la torcia e le colonne di processo". Inoltre, la Soc.tà segnalava come ulteriore elemento di impatto la presenza del pennacchio di vapore in uscita dalle torri di raffreddamento per una altezza di qualche decina di metri: "Il vapore prodotto dalle torri di raffreddamento può dar luogo ad un pennacchio visibile, in particolar modo durante le giornate fredde ed umide. ..il pennacchio di vapore può raggiungere qualche decina di metri di altezza..."

La nuova soluzione proposta, che ripropone gli stessi volumi con le medesime altezze della precedente soluzione, conseguentemente determina il medesimo impatto visuale negativo già rilevato. Anzi, <u>la nuova localizzazione della centrale spostata verso nord, in maggiore prossimità con l'ambito fluviale del Sangro, connotato da una forte naturalità con la presenza di una ampia area boscata, e il fatto che la centrale occupi ora un'area agricola libera e non frammentata, determina un ulteriore effetto negativo di amplificazione dell'impatto visuale rispetto alla soluzione precedente.</u>

Con riguardo alla fotosimulazione richiamata dalla Soc.tà, si ritiene che tale elaborato abbia una scarsa definizione e rappresenti il progetto in maniera estremamente semplificata nelle forme, dimensioni e coloriture. Tuttavia, pur non essendo un elaborato sufficientemente adeguato e rappresentativo del reale impatto determinato dall'inserimento della centrale nel paesaggio, può essere comunque indicativo per cogliere la naturalità dell'ambito fluviale e rurale in cui si prevede la localizzazione della centrale, e l'ampiezza del bacino visuale dal quale l'impianto sarebbe visibile.

• La centrale, avendo elementi verticali distinti e ben distribuiti nello spazio, ben si inserisce in un contesto frastagliato e non omogeneo, al contrario della superficie fotovoltaica che invece con la sua regolarità e planarità determina un punto di rottura e di discontinuità nel paesaggio.

Al riguardo si evidenzia che l'argomentazione sembra non considerare che quelli che sono chiamati "elementi verticali distinti e ben distribuiti nello spazio" sono un sistema di volumi di notevole altezza e altre superfici coperte che nell'insieme appaiono fortemente percepibili sia ad una distanza più ravvicinata sia a lunga distanza. Inoltre, la presunta disomogeneità con il contesto non rappresenta di per sé elemento di compatibilità paesaggistica, anzi, nel caso specifico tale disomogeneità si manifesta in una articolazione di volumi che nell'insieme determinano un forte impatto sul paesaggio. Un impatto che va considerato sia per le visuali verso valle dalle località limitrofe più in elevato, sia anche dai percorsi perifluviali in prossimità dell'area della centrale (Figg. 8-9), in quanto, come sopra rappresentato, le azioni di conservazione dell'area SIC prevedono anche la realizzazione di itinerari e percorsi di fruizione turistica e didattica del sito da cui la centrale sarebbe visibile.

Nelle immagini seguenti si evidenzia la naturalità dell'area agricola interessata dalla localizzazione della centrale. Entrambe le viste (A e B) sono scattate dalla strada interpoderale che si colloca tra l'area della centrale e il fiume Sangro; la vista B ha il cono visuale diretto proprio verso l'area della centrale, indicata con il puntino rosso nella relativa mappa Google.

p. 13/16





Fig. 8 - Vista A



Fig. 9 – Vista B

CONSIDERATO che, con riguardo al documento elaborato dalla Soc.tà CMI Energia denominato "Modifiche progettuali e approfondimenti tematici", paragrafo 9.4 - Variazione di tracciato e posa in opera in modalità trenchless, con trivellazione orizzontale controllata (TOC) e paragrafo 10.2 - Superamento rilievi di carattere archeologico, questa Direzione generale rappresenta quanto segue:

La Soc.tà CMI Energia rispetto al progetto 2016 dichiara di aver apportato una modifica realizzativa del gasdotto tra i vertici V1 e V6, la cui posa in precedenza era prevista "tramite scavo di una trincea di circa 1.60m di profondità", e che ora prevede una "variante di tracciato tra il vertice V1 e V6, con posa del gasdotto tramite trivellazione orizzontale controllata (TOC) per superare in profondità le aree di dissesto identificate" (Fig.10).



Fig.10 – Immagine tratta dal Documento "Modifiche progettuali.." della CMI Energia, pag. 49. Variante di tracciato del gasdotto tra il vertice V1 e V6.

In rosso il tracciato in variante In verde il tracciato della precedente soluzione

p. 14/16



La scelta viene motivata con considerazioni di carattere geomorfologico per minimizzare i rischi di eventuali "stess tensionali dovuti a movimenti della coltre superficiale, e quindi a possibili danneggiamenti" del gasdotto, pertanto la Soc.tà prevede "di attraversare il tratto tra il vertice V1 e il vertice V6, per una lunghezza di circa 1000m, in modalità trenchless, ovvero senza effettuare lo scavo della trincea, ma posando il gasdotto con una TOC (trivellazione orizzontale controllata). Il gasdotto verrà posato quindi al di sotto delle superfici di scivolamento superficiali che caratterizzano i dissesti mappati, e che saranno definite in dettaglio con appositi rilievi geofisici e/o geoelettrici". La Soc.tà ritiene, inoltre, che tale soluzione permetta di "ridurre per 1200m il rischio archeologico".

Tuttavia, si rappresenta che tale nuova soluzione di variante è peggiorativa dal punto di vista della tutela del patrimonio archeologico, come rilevato dalla competente Soprintendenza ABAP nel parere del 2020 e condiviso dal competente Servizi II di questa Direzione generale che ha ritenuto, nel proprio contributo istruttorio prot. 15278 del 18/05/2020, di sottolineare ulteriormente che "...la proposta progettuale indicata dalla Proponente come migliorativa e idonea a superare le problematiche archeologiche in un'area ad alto rischio di rinvenimenti risulta, al contrario, totalmente in contrasto con la corretta tutela archeologica dal momento che le tecniche di TOC non consentono un controllo delle stratigrafie intercettate e dei depositi o contesti eventualmente intaccati dal gasdotto. La Soprintendenza infatti individua tale variante come rischiosa dal punto di vista della tutela archeologica, anche "... considerato che il tratto in variante tra i Vertici 1 e 6 attraversa un'area di interesse archeologico segnalata nel parere al P.R.E. del Comune di Bomba rilasciato dalla ex Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Abruzzo con nota 637/2002, un eventuale passaggio in TOC in tale area rischierebbe la distruzione dei resti antichi conservati nel sottosuolo".

Pertanto, la variante proposta dalla Soc.tà, oltre ad essere peggiorativa, non appare praticabile per motivi di tutela archeologica, infatti, la Soprintendenza ha esplicitamente chiesto "che l'attraversamento di tale tratto venga eseguito con scavo a sezione aperta, in modo da poter intercettare e tutelare i resti ivi eventualmente presenti, in tal modo sarà possibile orientare più correttamente la modalità e la profondità dell'intervento in TOC nel rimanente tratto". In aggiunta, il competente Servizio II di questa Direzione generale nel condividere le valutazioni della Soprintendenza ha ulteriormente rafforzato la richiesta ritenendo "non idoneo l'utilizzo della metodologia TOC per la realizzazione del tratto di gasdotto che intercetta l'area ad alto rischio archeologico individuata dal Piano Regolatore Esecutivo del Comune di Bomba e, nel caso in cui venga confermata la localizzazione della variante, ritiene indispensabile che si utilizzi una tecnica di scavo a cielo aperto".

**CONSIDERATO** che, come sopra argomentato e controdedotto, dagli approfondimenti istruttori di questa Direzione generale è emerso che: i) la localizzazione della centrale nel lotto "A" delle planimetrie del Piano Regolatore Territoriale dell'ASI Sangro (cfr. elaborato 5-G-1043-PRT\_ASI\_Sangro\_Atessa\_Paglieta\_Zonizzazione) non risulta coerente con quanto previsto dal vigente Piano Regionale Paesistico della Regione Abruzzo; ii) che il progetto così come modificato nei fatti non ha apportato riduzioni alle altezze dei maggiori volumi previsti (torcia, torre di deazotazione, camino di ossidazione, serbatoi di processo);

**CONSIDERATO** che, pertanto, sulla base di tali ulteriori approfondimenti, questa Direzione generale non ritiene di poter condividere le motivazioni che hanno portato la competente Soprintendenza a valutare le modifiche progettuali come in grado di superare le criticità rilevate nel precedente parere negativo della medesima Soprintendenza;

**CONSIDERATO** che all'esito dell'istruttoria di questa Direzione generale è emerso come, infatti, le modifiche apportate al progetto siano da ritenersi peggiorative sia per la tutela del paesaggio sia per la tutela del patrimonio archeologico, con un conseguente aumento degli impatti negativi e aggravio delle criticità di compatibilità ambientale relativamente agli aspetti di competenza di questo Ministero;

**VISTE E CONSIDERATE** le Osservazioni presentate nell'ambito della consultazione pubblica conclusasi in data 15/03/2020 e pubblicate sul sito del Ministero della transizione ecologica, tutte motivate e contrarie alla realizzazione dell'opera e qui di seguito elencate:

- Osservazioni delle Associazioni Legambiente Comitato Gestione Partecipata Territorio WWF in data 25/03/2020
- 2. Osservazioni dell'Associazione Nuovo Senso Civico Onlus in data 02/04/2020
- 3. Osservazioni del Sig. Fabio Stella in data 02/04/2020
- 4. Osservazioni di Legambiente + altri in data 02/04/2020
- 5. Osservazioni del Comune di Paglieta in data 01/04/2020
- 6. Osservazioni del Comune di Archi in data 01/04/2020
- 7. Osservazioni dell'On Daniela Torto in data 02/04/2020

MINISTERO
DELLA
CULTURA
SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

X

- 8. Osservazioni della Sig.ra Barbara Stella in data 02/04/2020
- 9. Osservazioni del Comune di Frisa in data 02/04/2020

VISTO E CONSIDERATO il parere urbanistico contrario del Comune di Paglieta prot. 2533 del 11/03/2020 con il quale il Comune ha rilevato che l'area occupata dal progetto insiste su particelle su cui gravano vincoli di uso civico, vincoli di "zona da sottoporre a recupero ambientale – cave", vincoli "Piano stralcio difesa alluvione – pericolosità molto elevata P4"; e che nelle proprie Osservazioni presentate in data 1/04/2020, il medesimo Comune ha rilevato numerose contraddizioni del progetto con i piani territoriali vigenti e in particolare con alcuni vincoli di piani regolatori comunali così elencati: in Atessa (fra V82 e V83 della condotta:" vincolo archeologico"; altrove in Atessa, "vincolo di rispetto stradale"), in Bomba ("zona a verde di rispetto idrogeologico";" zona di rispetto stradale e ferroviario"; "zona di rispetto archeologico"), in Roccascalegna ("zona a conservazione del sistema idromorfologico vegetazionale"; "area di conservazione con trasformabilità mirata"), in Paglieta ("area a destinazione agricola");

**VISTO E CONSIDERATO** che la Regione Abruzzo con Deliberazione di Giunta Regionale n. 141 del 11/03/2020 ha confermato il precedente parere negativo n. 2858/2018;

**VISTO E CONSIDERATO** che la Commissione Tecnica CTVA del Ministero della transizione ecologica, con parere n.75 del 26 marzo 2021 ha rilevato il permanere delle forti criticità di compatibilità ambientale del progetto in questione, confermando la valutazione negativa già espressa con parere n. 2848 del 26/10/2018;

tanto sopra visto e considerato questa Direzione generale ABAP, a riscontro dell'istanza della Soc.tà CMI Energia presentata il 16 gennaio 2020 ai fini della rivalutazione del parere negativo rilasciato da questa stessa Direzione generale con nota prot. 3029 del 31/01/2019, esaminata la documentazione depositata a corredo dell'istanza e le successive documentazioni integrative e volontarie, acquisito il parere della competente Soprintendenza ABAP e il contributo istruttorio del competente Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico di questa Direzione generale ABAP; all'esito della propria istruttoria CONFERMA IL PARERE NEGATIVO prot. 3029 del 31/01/2019 per le motivazioni sopra esposte in quanto le modifiche apportate al progetto hanno evidenziato il permanere, con situazioni di aggravio, dei significativi impatti negativi anche cumulativi sul patrimonio culturale e sul paesaggio.

Il Funzionario responsabile Arch. Maria Teresa Idone (a)

Il Dirigente del Servizio V Arch. Rocco Rosario Tramutola

> IL DIRETTORE GENERALE (Arch. Federica GALLONI)

> > p. 16/16

**MINISTERO**